D.D.S. n. 6433

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO VI

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 23.02.1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il 2° comma dell'art. 2 della L.R. 28.05.1979, n. 114 di recepimento della Legge 29/79;

VISTO l'art. 13 della Legge 12.08.1962, n. 1338;

VISTA la Legge Regionale n 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5;

VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 Disposizioni Programmatiche e correttive per l'anno 2016;

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 17.03.2016 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2016;

VISTO il parere prot. n. 28102 – cons. 715/05 del 06.06.2005 con il quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interpellata in merito alla individuazione dei coefficienti tabellari applicativi ai fini della quantificazione del calcolo di ricongiunzione, pur propendendo per l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981, suggerisce a questa Presidenza, oggi denominata Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nell'attesa di eventuali mutamenti interpretativi sul punto, di attenersi all'orientamento giurisprudenziale in atto dominante, concernente l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.01.1964 ma adottando provvedimenti provvisori sulle istanze di ricongiunzione espressamente recanti l'avvertenza che le determinazioni definitive sul quantum degli oneri gravanti sui dipendenti verranno assunti all'esito dell'acquisizione dei pronunciamenti definitivi sulla questione;

VISTO il parere prot. n. 9623 del 07.07.2005 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale, interpellato sulla medesima questione, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione sull'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.01.1964, conviene con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla necessità di apporre una clausola di salvaguardia relativa alla quantificazione degli oneri gravanti sui dipendenti in attesa di pronunce definitive sulla questione;

VISTE le tabelle pubblicate nel supplemento ordinario della G.U.R.I. n. 65 del 13.03.1964;

VISTA la Legge 07.07.1980, n. 299;

VISTO l'art. 18 della Legge 03.05.1979, n. 73;

VISTA l'istanza prodotta in data 23.11.2004 con la quale il Sig. **Marino Vincenzo** nato a Agrigento il 05.01.1965, dipendente di ruolo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, ha chiesto ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la Regione Siciliana dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

VISTO lo Stato Matricolare regionale intestato al predetto;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 6 del 15.05.2009 con il quale viene istituito il Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO l'art. 4 del Regolamento di esecuzione del suddetto art. 15 L.R. 6/2009, emanato con D.P.R.S. n. 14/2009, con il quale tra l'altro, è stata ripartita, tra il F.P.S. e questo Dipartimento la competenza in materia di riscatti e ricongiunzioni;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti emerge che il suddetto dipendente è beneficiario del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza di cui alla Legge Regionale 2/1962 e che pertanto resta confermata la competenza di questo Dipartimento a riguardo;

VISTO il tabulato TR.C/01 N. 19011 del 26.07.2006 dell' I.N.P.S. di Agrigento sul quale sono riportati i periodi di contribuzione intestati al predetto;

CONSIDERATO l'allegato prospetto riassuntivo dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

VISTA la nota n. 154362 del 03.12.2014 dell'ex Servizio X del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con la quale è stato notificato all'interessato l'ammontare della somma da versare in unica soluzione nonché l'importo delle possibili rate mensili e, in particolare, la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'onere formulata dall'interessato e pervenuta in data 22.12.2014;

RITENUTO di dover procedere alla ricongiunzione dei periodi precedenti all'immissione nel ruolo della Regione Siciliana come di seguito evidenziato.

D E C R E T A

Art. 1 - Al Sig. **Marino Vincenzo** nato a Agrigento il 05.01.1965, dipendente di ruolo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, in applicazione dell'art. 2 della Legge 07.02.1979, n. 29, sono ricongiunti ai fini di quiescenza con i servizi prestati presso la Regione Siciliana i periodi di iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S. di Agrigento per complessivi **AA . 00, MM. 06 e GG. 19** con pagamento del contributo di **€. 54,66** come da prospetto allegato.

Art. 2 - Il predetto contributo sarà recuperato in n. 3 rate mensili di cui la prima di €. 18,24 e le n. 2 successive di €. 18,21 ciascuna a decorrere dal 2° mese successivo alla registrazione del presente decreto alla Ragioneria Centrale competente.
L'importo di cui all'articolo precedente dovrà essere versato in entrata nel capitolo 3404/1 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 3 - L'Amministrazione si riserva di richiedere la differenza tra l'onere indicato nell'art. 1 del presente decreto e quello specificato nell'atto di adesione di cui alla parte motiva di questo provvedimento ove l'indirizzo giurisprudenziale definitivo dovesse convenire per l'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per il prescritto visto, quindi notificato all'interessato, all' I.N.P.S. di Agrigento perché provveda al rimborso dovuto di €. 1.387,29 e disposto con il superiore, nonché all' U.O. Vigilanza Entrate del Servizio 2, per quanto di competenza.
L'Ente previdenziale effettuerà tale rimborso sul capitolo in entrata 3403/1 Capo XVII del Bilancio regionale, con carico di fornirne comunicazione a questo Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 12 – U.O. Vigilanza Entrate.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ed alla Corte dei Conti.

Palermo, li 02 NOV. 2016

L'Istruttore Direttivo
Rosaria Puglisi

IL DIRIGENTE
Sebastiano Messina